



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLI'  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 914/2017

R.G. n. 2930/2017

Cron. n. 5804/17

Il Giudice di Pace di Forli, Avv. Francesca Pallotti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2930/2017 del Ruolo Generale promossa con ricorso  
in opposizione depositato in data 24.7.2017

DA

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ elettivamente domiciliato in Forli, nella cancelleria  
dell'intestato ufficio, difeso dall'Avv. C. Rocchi giusta delega a margine del ricorso

OPPONENTE Oggetto:

CONTRO

PREFETTURA DI ~~XXXXXXXXXXXX~~ in persona del Prefetto pro-tempore  
rappresentato e difeso da un funzionario all'uopo delegato

Opposizione a sanzione  
Amministrativa  
ex legge 689/81

Spedita il 10.10.2017

OPPOSTA

Dep. min. il 17.10.17  
Depositata il 19.10.17

IN PUNTO A

Ricorso ex art.22 L.689/81

Conclusioni per l'opponente: "Previa sospensione, nel merito annullare e dichiarare  
la illegittimità e l'infondatezza della pretesa sanzionatoria per carenza di  
fondamento ed evidenza degli elementi di responsabilità come emessi a carico del  
ricorrente; In subordine riduzione del tempo di revoca da 5 a 3 anni. Con vittoria di  
spese, competenze ed onorari".

Conclusioni per l'opposta Prefettura ~~XXXX~~ " Dichiarare il ricorso irricevibile, con  
vittoria di spese di lite".

Il Cancelliere

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza n. 1966/2016 del 29.3.2017, la Prefettura di [redacted] disponeva la revoca della patente a carico di [redacted] seguito di DPC Tribunale di [redacted]

Contro detto provvedimento proponeva tempestiva opposizione, ai sensi degli artt.205 C.D.S. 22 e 23 L.689/81 iachini eccependo la nullità per tardività.

La Prefettura di [redacted] si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto irricevibile.

La causa, istruita documentalmente, è passata in decisione all'udienza odierna ed è stata data lettura del dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla eccepita irricevibilità del ricorso proposta dalla opposta si osserva che lo stesso ha ad oggetto provvedimento amministrativo emesso in esecuzione di giudicato penale.

In questa sede il ricorrente nulla eccepisce in ordine al provvedimento pregresso emesso dal giudice penale, bensì censura l'ordinanza prefettizia in ordine al procedimento con il quale lo stesso è stato emesso.

Alcuna legittimazione pertanto può essere riconosciuta al giudice dell'esecuzione, non essendo in alcun modo in discussione il profilo dell'esecuzione del giudicato penale sotto, bensì quello di un provvedimento amministrativo sul quale solo questo giudice può avere legittimazione.

Nel merito l'opposizione pare meritevole di accoglimento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 218 e 219 c.d.s. l'organo competente deve provvedere ad adottare il provvedimento della sanzione accessoria entro i 5 gg. successivi all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e comunque non oltre 20 gg. ovvero immediatamente.

Nel caso de quo il DPC è del 20.10.2016, mentre l'ordinanza prefettizia de quo risulta emessa in data 29.3.2017, ovvero oltre il termine suddetto, da considerare essenziale in considerazione della natura della sanzione accessoria in ipotesi di reato ex art. 590 c.d.s. nel caso de quo afferente la circolazione stradale.

Alla luce delle risultanze istruttorie tutte valutate si ritiene provata la nullità dell'atto cui ne consegue l'annullamento integrale.

Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo. .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Forlì, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza n. 1966/GP/2016 del 29.3.2017 emessa da Prefetto ~~██████████~~  
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 150,00 oltre accessori di legge ed € 264,00 per spese documentate.

Forlì, 10 ottobre 2017



Il Giudice di Pace  
*Francesca Pallotti*  
(Avv. Francesca Pallotti)

Depositata in Cancelleria il 19 OTT. 2017

IL CANCELLIERE  
*Laura Olipponi*

